

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2006 - ex art. 258 del TFUE**

"Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 8 e 9, nonché il par.fo IV della Direttiva 2009/147/CEE, rivolta alla conservazione di tutte le specie di uccelli che vivono, allo stato selvatico, nel territorio degli Stati UE. A tal fine, l'art. 8, par. 1 di tale Direttiva vieta di cacciare dette specie mediante ricorso a "mezzi" "non selettivi", come, nello specifico, i mezzi – fra cui le "reti" - segnatamente elencati nell'allegato IV alla Direttiva. Ora, con riferimento a tutti i divieti stabiliti dagli artt. 5-8 – e, pertanto, anche in rapporto al divieto specifico di usare gli strumenti di caccia vietati dall'art. 8 e dai suoi richiami – l'art. 9 consente delle deroghe da parte degli Stati della UE, sempre che vengano soddisfatti precisi requisiti. Fra di essi, il primo attiene all'oggettiva impossibilità di perseguire lo scopo medesimo, al cui raggiungimento è finalizzata la stessa deroga, mediante altre "soluzioni soddisfacenti". Tale scopo, inoltre, deve essere riportabile ad una delle categorie "finalistiche" di cui allo stesso par.fo 1 dell'art. 9. Nell'ambito di tale paragrafo, la lett. c) menziona, in particolare, lo scopo di "*consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura.....di determinati uccelli in piccole quantità*". Da ultimo, si richiede che gli atti, i quali consentono le deroghe in questione, indichino puntualmente alcuni dati come, tra l'altro, le circostanze temporali in cui è consentita la caccia stessa. Ora, la Commissione ritiene che, in Italia, l'esercizio della caccia, mediante "reti", di certe specie di uccelli selvatici protette dalla Direttiva – allo scopo di utilizzare gli animali catturati come richiami vivi per catturarne altri – avvenga in modo non conforme alla predetta disciplina dell'Unione. Infatti, le pertinenti legislazioni regionali, che hanno autorizzato tale tipo di caccia, pur subordinando la cattura degli uccelli all'impraticabilità di "altre soluzioni soddisfacenti", come vuole la Direttiva, hanno omissso di dimostrare l'insussistenza, nello specifico, di tali alternative. Per converso, autorevoli studi scientifici hanno, al riguardo, provato che i richiami emessi da esemplari selvatici appositamente catturati potrebbero essere efficacemente sostituiti da richiami artificiali o emessi da uccelli vivi allevati in cattività. Si precisa, inoltre, che la giurisprudenza della Corte UE ritiene ostativo, all'esercizio della caccia delle specie ex Dir. 2009/147/CEE, il fatto che, nelle circostanze concrete, le stesse si trovino in uno "stato di conservazione sfavorevole", così che il prosieguo dell'attività venatoria verrebbe a determinarne la probabile estinzione (in tale stato verserebbero, per le Regioni predette, la "Pavoncella" e l'"Allodola"). Tale tipo di caccia, poi, rientrando nella definizione di cui alla succitata lett. c) del par. 1 dell'art. 9 della Direttiva, dovrebbe rivolgersi solo a "piccole quantità" di capi (vedi sopra). Al riguardo, invece, la normativa regionale contestata, pur fissando un limite numerico ai capi detenibili da ciascun cacciatore (10 per la precisione), non ha posto un tetto al numero di cacciatori abilitati a tale detenzione, così che il contingente delle "piccole quantità" è stato ampiamente superato. Si rileva, poi, che la normativa regionale, che sarebbe dovuta essere transitoria, in quanto avrebbe dovuto consentire la caccia solo in circostanze temporali determinate, è stata impropriamente "stabilizzata" con successivi rinnovi, trovandosi ormai in vigore da ben 15 anni.

Stato della Procedura

In data 20 febbraio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2290 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 2008/56/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate numerose disposizioni della Direttiva 2008/56/CE sulla politica unionale per l'ambiente marino. Infatti, il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 - che costituisce la principale normativa di recepimento, nell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva summenzionata - non avrebbe ripreso, in modo corretto, il disposto degli articoli della Direttiva che vengono di seguito citati. In primo luogo, l'art. 5, comma 2, lettera a), punto iv), stabilisce che entro il 15/07/2014 gli Stati della UE sono tenuti ad "elaborare" ed "attuare" un programma di monitoraggio concernente le acque marine. L'obbligo di "elaborare" ed "attuare" detto programma viene riportato anche dall'art. 11 par. 1) della medesima Direttiva. Ora, l'art. 11, commi 1 e 4 del citato D. Lgs 190/2010, riferendosi al programma in oggetto, stabilisce che entro la data predetta esso debba essere definito, elaborato ed attuato. In proposito, la Commissione sottolinea come il legislatore italiano abbia omissso di prevedere che, entro il suddetto termine, il programma debba essere, come recita la Direttiva, anche "attuato", vale a dire non semplicemente avviato, ma portato ad una piena realizzazione. Quanto all'art. 8, comma 1, lett. b), punto i) della Direttiva in questione, esso prescrive che gli Stati membri debbano procedere ad una "valutazione" delle acque marine, tale da ricomprendere gli "aspetti qualitativi e quantitativi" delle "diverse pressioni" che dette acque subiscono. Nell'ambito del Decreto italiano di attuazione, tale disposto è stato ripreso dall'art. 8, 1° co, il quale impone che la valutazione delle acque marine, cui si riferisce il sopra citato art. 8 della Direttiva, sia effettuata tenendo in considerazione "i principali effetti cumulativi e sinergici". Al riguardo, la Commissione osserva che tale disciplina italiana di attuazione sarebbe lacunosa, in quanto gli effetti "cumulativi e sinergici" non possono essere considerati equivalenti ai profili "qualitativi e quantitativi". Infatti la stessa Direttiva cita distintamente, quali elementi da considerarsi nella valutazione di cui si tratta, sia gli effetti qualitativi e quantitativi, sia gli aspetti cumulativi e sinergici. Per converso, il Decreto di attuazione non menziona gli aspetti qualitativi e quantitativi. Il medesimo art. 8, comma 3, lettera b) della Direttiva stabilisce che la "valutazione", di cui si tratta, debba inoltre tenere presenti "gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere". Al riguardo, la Commissione ritiene che il Decreto italiano di attuazione non citi tali categorie, non potendosi accettare la posizione per cui esse sarebbero implicite nel riferimento, presente all'art. 6, commi 1 e 2 dello stesso Decreto, ai programmi, alle valutazioni e alle attività "condotti nell'ambito di accordi internazionali". L'art. 9 della Direttiva, poi, dispone che gli Stati membri definiscano dei criteri di "buono stato ecologico". Tali criteri debbono essere stabiliti avendo riguardo, tra l'altro, alle "caratteristiche" fisico-chimiche e a quelle "biologiche" e dell'"idromorfologia": sul punto, è opinione della Commissione che l'art. 9, comma 3, del Decreto italiano di attuazione ometta il riferimento alle caratteristiche in questione.

Stato della Procedura

Il 23/01/2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il del D. L. 24/06/2014, n. 91, convertito nella Legge 20 agosto 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE****“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell'art. 8 della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Nella precedente “messa in mora”, si contestava all'Italia di aver violato alcune norme della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Si precisa, al riguardo, che quest'ultima Direttiva è stata sostituita, dal 14/01/2014, dalla succitata Direttiva 2010/75/UE. Tuttavia, in quanto quest'ultima riprende le prescrizioni della Direttiva sostituita, i rilievi già espressi nella precedente “messa in mora” sono stati mutuati dalla presente “messa in mora complementare”, cambiando soltanto la numerazione delle disposizioni violate. Ora, la Dir. 2010/75/UE prevede, come la precedente Dir. 2008/1/CE, che l'esercizio degli impianti industriali sia sottoposto al previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), subordinato, a sua volta, alla verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell'ambiente e della salute. Anche gli impianti già in esercizio, o autorizzati, prima che la stessa Direttiva 2008/1/CE entrasse in vigore, dovevano munirsi di AIA, ove risultasse che le “vecchie” autorizzazioni non garantivano gli stessi livelli di protezione ambientale fissati dalla Direttiva in questione. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell'imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell'attività industriale sull'ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l'art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad attivarsi affinché venga garantita, da parte delle imprese “autorizzate” con AIA, l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l'ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. Con la “messa in mora”, la Commissione aveva obiettato che lo Stato italiano non era riuscito ad evitare che l'ILVA avesse violato, e continuasse a violare, numerosi obblighi stabiliti nelle AIA in questione. Attualmente, la Commissione ritiene persistere molte delle inosservanze già dedotte, ammettendo che solo le seguenti prescrizioni AIA sono state attuate: la n. 11 circa la realizzazione di idranti per la bagnatura dei materiali stoccati, la n. 12 sull'adozione di macchine atte a nebulizzare l'acqua sui materiali durante la loro movimentazione, la n. 16 sul rispetto di un limite di emissione dagli altoforni, la n. 49 sul rispetto di un certo limite di emissione dalle torri di spegnimento (sull'attuazione dei punti 16 e 49 la Commissione si riserva ulteriori indagini). Violate, secondo la Commissione, anche le norme risultanti dal combinato disposto degli artt. 11 e 14 della stessa Dir. 2010/75/UE, secondo le quali gli Stati UE debbono garantire che un impianto industriale venga esercitato senza danni ambientali “significativi”, anche se ciò comporta, come sarebbe richiesto nella fattispecie per l'ILVA, l'imposizione dell'adozione di misure ulteriori rispetto a quelle previste dall'AIA. Infine, l'Italia avrebbe violato il succitato art. 6 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”, in quanto, avendo l'ILVA prodotto un danno ambientale, non ne avrebbe richiesto la riparazione attraverso bonifica dei luoghi.

Stato della Procedura

Il 16/04/2014 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l'elaborazione e, ove opportuno, l'adozione di "mappe acustiche strategiche". Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e gli "aeroporti principali" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette "mappe", inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV della Direttiva stessa. L'art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l'ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi "piani di gestione" dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle previe "mappature strategiche". Quanto ai siti interessati dai suddetti "piani di gestione", i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, sopra già individuati in relazione alle mappe strategiche. Sempre l'art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. "piani d'azione") recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sfioramento dei "valori limite pertinenti" e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali "piani di azione", che debbono informarsi ai criteri di cui all'allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l'elaborazione dei "piani d'azione" deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l'adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i "dati" concernenti le "mappe strategiche" e una "sintesi" dei predetti "piani d'azione". Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle "mappe strategiche"), l'Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le "mappe strategiche" relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i "dati" relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt'oggi, l'Italia non avrebbe ancora concluso la "mappatura" richiesta agli Stati UE nei termini di cui all'art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei "piani di azione" (il cui obbligo di redazione, è d'uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della "messa in mora"), l'Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative "sintesi" alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0402- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 30 settembre 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento di essa Direttiva nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2013/02/UE mediante Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 22 aprile 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0150 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto, 2012/51/UE, mediante il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0149 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/50/UE mediante il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0148 - ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ai sensi dell'art. 25 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2011/65/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0146 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Ai sensi dell'art. 80 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 7 gennaio 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni come di seguito indicate: articolo 2, articolo 3, punto 8, punti da 11 a 15, da 18 a 23, da 26 a 30, da 34 a 38 e punto 41; articolo 4, paragrafi 2 e 3, articolo 7; articoli 8 e 10; articolo 11, lettere e) e h);, articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e h); articolo 13, paragrafo 7; articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii); articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h); articolo 14, paragrafi 2 e 7; articolo 15, paragrafi da 2 a 5; articoli 16, 17 e 19; articolo 21, paragrafi da 2 a 5; articoli 22, 23, 24, 27, 28 e 29; articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, 38 e 39; articolo 40, paragrafi 2 e 3; articoli 42 e 43; articolo 45, paragrafo 1; articolo 58; articolo 59, paragrafo 5; articolo 63; articolo 65, paragrafo 3; articoli 69, 70, 71, 72 e 79; allegato I, primo comma, punti 1.1, 1.4, 2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.10 e 6.11; allegato II; allegato III, punto 12; allegato V, parte 1, lettera b), punti 2.2, 2.4, 3.1 e parte 4, punto 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6; allegato VI, parte 8, punto 1.1, lettera d); allegato VII, parte 4, punto 2, parte 5, punto 1, parte 7, punto 3; allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c), parte 2, punti 2 e 3, parte III.

Di tali provvedimenti di attuazione gli Stati membri devono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti sopra menzionati non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la sopra menzionata Direttiva 2010/75/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE****"Direttiva Natura – Cascina "Tre Pini": Violazione della Direttiva 92/43/CEE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 4, par.fo 4, e 6 della Direttiva 92/43/CEE sulla protezione degli habitat naturali e seminaturali. La stessa Direttiva prevede l'istituzione, in tutti gli Stati membri UE, di particolari aree protette costituenti, nel complesso, la rete "Natura 2000". Le aree, di cui si tratta, sono quelle interessate dalla presenza di "habitat naturali" di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa nei suoi allegati. Ai sensi dell'art. 4 della medesima (par.fi 1, 2 e 3), infatti, il singolo Stato UE redige una lista di tali zone, in quanto caratterizzate dalla presenza di uno o di alcuni degli habitat predetti. Nell'ambito di dette liste, la Commissione europea individua i SIC, cioè i "Siti di Importanza Comunitaria", in relazione ai quali lo stesso Stato UE è obbligato ad adottare, dopo averle divise in un preciso "piano di gestione", le misure idonee ad evitare, o eliminare, o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro un periodo massimo di 6 anni dall'inclusione dell'area nella lista dei SIC, lo Stato UE deve riqualificare la stessa come ZSC ("Zona Speciale di Conservazione"). Tale riqualificazione impone che, ai fini della tutela degli habitat presenti nell'area in questione, vengano adottate misure ancora più incisive di quelle prescritte per i SIC stessi, sia ai fini della conservazione dell'ambiente, sia ai fini del ripristino degli equilibri naturali già compromessi. Dette misure sono, più specificatamente, individuate al succitato art. 6 della Dir. 92/43/CEE. Con riferimento agli obblighi fin qui rappresentati, la Commissione ritiene che essi siano stati disattesi, dallo Stato italiano, con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Brughiera del Dosso", che ospita l'habitat n. 9190 "Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*" menzionato all'Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza di esso all'aeroporto di Malpensa, è già stato rilevato dai giudici nazionali. Segnatamente il Tribunale di Milano, con sentenza del 22/9/2008, riconosceva al sig.r Quintavalle, titolare della proprietà "Cascina Tre Pini" – occupante la maggior parte dell'estensione del predetto SIC "Brughiera del Dosso" - un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, indicandone la causa nella vicinanza, al SIC stesso, del citato aeroporto di Malpensa, in particolare delle zone aeroportuali investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili). Nell'aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell'ISPRA, che confermava sostanzialmente l'analisi di cui al verdetto giudiziario. Pertanto, la Commissione imputa all'Italia, in primo luogo, di non avere adottato le misure di salvaguardia dell'ambiente che la Direttiva impone, all'art. 4, in ragione della qualificazione di una zona come SIC: al riguardo, infatti, le competenti Autorità italiane hanno inviato alla Commissione solo un "piano di gestione", peraltro non ancora approvato e recante misure non adeguate ad eliminare il danno ambientale prodottosi. In seconda battuta, si addebita all'Italia di aver disatteso gli artt. 4 e 6 della stessa Direttiva per non aver provveduto, entro il termine di sei anni da essa sancito (vedi sopra), a riqualificare il SIC in oggetto in termini di ZSC, il che avrebbe comportato l'attuazione dei più vigorosi interventi di recupero previsti dalla Direttiva al medesimo art. 6.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE**

“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti, nonché dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato. Detta “adeguatezza” deve essere interpretata in combinato disposto con l’art. 1 della medesima Direttiva, che indica come scopo della stessa quello di garantire uno smaltimento dei rifiuti che tenga conto “il più possibile” della salvaguardia dell’ambiente. Pertanto, prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, l’Ordinanza 31/12/2010 n. 20012, del Presidente della Regione Lazio, ingiungeva alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, in modo da assoggettare al relativo trattamento i rifiuti da depositare nella stessa discarica. Rimanendo inattuata tale Ordinanza, la Regione Lazio ne emanava una successiva in data 30/6/2011, con cui reiterava l’ingiunzione ad installare gli impianti predetti. Con ulteriore Ordinanza del 29/12/2011, si sollecitavano gli operatori ad installare impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), ma si ometteva il riferimento alle succitate unità di tritovagliatura, senza precisare, tuttavia, se le medesime fossero state già installate. Ora, la Commissione rileva che, anche nell’ipotesi in cui gli impianti di trito-vagliatura fossero stati impiantati, ancora non verrebbe soddisfatta l’esigenza di sottoporre i rifiuti, prima del posizionamento in discarica, alle modalità di trattamento più avanzate. Infatti, la tritovagliatura non consente un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti, né la “stabilizzazione” della loro “frazione organica”, operazione, quest’ultima, che riduce le possibilità che le sostanze pericolose in essi contenute si disperdano nell’ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Inoltre si rileva, in base alla documentazione presentata dalle stesse Autorità nazionali (soprattutto il progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017”), che la situazione dello smaltimento dei rifiuti presenta gravi deficienze in tutta la Regione: per quanto riguarda Roma, la carenza di impianti di TMB sussisterebbe non solo a Malagrotta ma anche nelle discariche di Via Salaria e di Roccacencia, mentre, con riferimento alla Regione Lazio in generale, alcune Province presenterebbero un assoluto deficit di impianti TMB, con conseguente sovraccarico degli impianti dello stesso tipo presso le discariche di Province più attrezzate. Infine, in ordine ai measmi provenienti dalla discarica di Malagrotta, viene rilevata la violazione dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE, che stabilisce come lo smaltimento dei rifiuti debba avvenire senza provocare, fra l’altro, emissione di odori molesti.

Stato della Procedura

In data 13/06/13 la Commissione ha presentato, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della “messa in mora”), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l’Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche “esistenti”, stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 23 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – rientrante quindi nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune norme di cui alla Direttiva 85/337/CEE, sulla valutazione dell’impatto ambientale di alcuni progetti pubblici e privati, non siano state correttamente attuate dalle disposizioni di cui alla parte II del Decreto Legislativo 152/2006. Al riguardo, le Autorità italiane avevano comunicato che l’approvanda Legge Europea 2013 bis avrebbe contenuto le richieste modifiche al Decreto in oggetto. Tuttavia, poiché all’inizio del 2014 tale Legge era ancora allo stato di bozza, la Commissione ha ritenuto, il 28/03/2014, di inviare un “parere motivato”, il quale riassume non solo i rilievi già rappresentati nell’ambito della presente procedura, ma anche quelli espressi nella procedura n. 2013/2170. Rimangono quindi ferme, fra le altre, le seguenti obiezioni: la succitata Dir. 85/337/CEE assoggetta i “progetti” pubblici e privati, dotati di maggior impatto sull’ambiente, a valutazioni più o meno penetranti (“Valutazione di Impatto Ambientale”; “screening”), in modo da verificarne la sostenibilità dal punto di vista ecologico. L’applicabilità di tali controlli dipende quindi, in primo luogo, dalla qualificabilità di un intervento in termini di “progetto”. Ora, il succitato D. Lgs 152/2006 fornisce una nozione di “progetto” che si discosta da quella di cui all’art. 2 par. 1 della Direttiva. Infatti, l’art. 1 del Decreto distingue un “progetto preliminare” ed uno “definitivo”, con ciò introducendo categorie estranee al disposto della Direttiva stessa e ingenerando confusione. Un’ulteriore censura riguarda l’attuazione degli artt. 3, 4 e 6 della Direttiva, per i quali i progetti, rientranti nell’elenco di cui all’allegato I della stessa, debbono essere sottoposti all’incisiva procedura di V.I.A., mentre i progetti rientranti nelle tipologie di cui all’allegato II sono assoggettati ad un esame preliminare volto a verificare l’opportunità di applicare, o meno, la stessa VIA (procedura di “screening”). Ora, il Decreto Legislativo 152/2006, che traspone l’Allegato II della Direttiva nel proprio Allegato IV, elenca all’interno di quest’ultimo, come soggetti a “screening”, non tutti i progetti menzionati dal suddetto allegato II della Direttiva stessa, ma solo quelli che, fra di essi, presentano dimensioni eccedenti determinate “soglie”, mentre esonera dallo “screening” i progetti che, pur rientranti nelle tipologie di cui all’Allegato II della Direttiva, rimangono “sottosoglia”. Ciò a dispetto della Direttiva, che, se pure inserisce le “dimensioni” fra i criteri cui è necessario informare lo “screening”, stabilisce altresì che lo standard “dimensionale” debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III. Il Decreto di attuazione, inoltre, indebitamente non avrebbe ripreso dalla Direttiva tutti i dati che, secondo la stessa, dovrebbero essere resi noti al pubblico riguardo ad un progetto sottoposto a VIA. Lo stesso Decreto, altresì, escluderebbe dall’obbligo di VIA i progetti di cui al combinato disposto dell’art. 2, par. 1, e 4, par. 1, con l’Allegato I della Direttiva, e, altresì, sottrarrebbe all’obbligo di “screening” quelli di cui al combinato disposto dell’art. 4, par. 2 e 3 con gli allegati II e III.

Stato della Procedura

Il 28/03/14 è stato emesso un parere motivato ex art. 258 TFUE. A superamento della procedura, le Autorità italiane hanno approvato il D. L. 24/06/14, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 116

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite "sensibili" (in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello "secondario o equivalente" sopra citato. L'art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le "variazioni stagionali di carico". In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistano ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all'allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque "sensibili" non siano sottoposte – ad onta dell'art. 5 della medesima Direttiva - a un trattamento più incisivo di quello "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Latisana, Lacile, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradiscad'Isonzo, Grado, Pordenone ed altri in tutto il Paese).

Stato della Procedura

Il 10/04/14 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 260 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha violato l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE, la quale, nell’intento di prevenire e ridurre l’inquinamento prodotto dagli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi vada soggetto ad “autorizzazioni ambientali integrate”, le quali suppongono un’attenta disamina, da parte delle Autorità all’uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest’ultima stabilisce, peraltro, una particolare e diversa disciplina per quanto attiene agli impianti “esistenti”, indicandosi per tali sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto solo di una richiesta di autorizzazione completa. L’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, dunque, che gli “impianti esistenti”, già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate. Nel caso in cui le condizioni suddette non fossero state conformi ai parametri della Direttiva 2008/1/CE, le Autorità competenti avrebbero dovuto imporre il soddisfacimento degli standards predetti, attivando una procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni “ambientali integrate”. Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti “esistenti”, sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ravvisava che, alla data predetta, molti impianti “esistenti” non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata. Il persistente non adeguamento, da parte del Governo italiano, ai ripetuti richiami della Commissione, aveva indotto quest’ultima ad adire la Corte di Giustizia UE. In sede giudiziaria, le Autorità italiane adducevano che, riguardo a n. 608 “impianti esistenti”, le Amministrazioni competenti ritenevano non necessario aggiornare le autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur carenti dei presupposti richiesti per le “autorizzazioni ambientali integrate” - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime. La Corte, sostenendo che una semplice valutazione dell’assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell’art. 5 della Direttiva di cui sopra, ribadiva l’imprescindibilità dell’assoggettamento degli “impianti esistenti” ad un sindacato in base ai parametri di cui alla Direttiva stessa. Il 31/3/2011 la Corte UE dichiarava, con sentenza, l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di aggiornamento, a norma della Direttiva 2008/1/CE, delle autorizzazioni relative agli impianti in oggetto. Anche dopo tale pronunciamento, la situazione Italiana non veniva ancora completamente regolarizzata, atteso che, con nota del 6/6/2011, le Autorità italiane riconoscevano l’esistenza di 262 impianti “esistenti” privi di autorizzazione ambientale integrata, garantendo, tuttavia, completo adeguamento ai rilievi della Corte entro la fine dello stesso 2011. Quindi, con nota del 16/5/2012, l’Italia ammetteva che la situazione non sarebbe stata sanata del tutto se non alla fine del 2012.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbe configurarsi l’eventualità di un impatto in termini di una maggiore spesa pubblica